



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
1072I_CEM n. 14 del 30 settembre 2025

Oggetto: Conclusione positiva della Conferenza di Servizi - **Provvedimento autorizzatorio, ai sensi dell'art. 44 D.lgs 259/2003**, per l'installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile della società Iliad Italia S.p.A. e per la modifica di una stazione radio base per rete di telefonia mobile della società Vodafone Italia S.p.A. su struttura esistente da adeguare di proprietà della società Inwit S.p.A. ubicata in **via Fratelli Cervi**, quartiere Scampia, in area censita al NCT foglio 1 particella 125 – NCEU Sez. SEC foglio 1 particella 125.



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. n. 588117 del 30/06/2025 (Id. pratica Suap n. 13970161009-09062025-1136), successivamente integrata, le società Iliad Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Inwit S.p.A. hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs 259/2003, per la installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile della società Iliad Italia S.p.A. e per la modifica di una stazione radio base per rete di telefonia mobile della società Vodafone Italia S.p.A. su struttura esistente da adeguare di proprietà della società Inwit S.p.A., su un immobile ubicato in via Fratelli Cervi snc, in area censita al NCT foglio 1 particella 125 – NCEU Sez. SEC foglio 1 particella 125;
- l'intervento proposto, come riportato nella relazione tecnica, consiste principalmente in:
 - *adeguamento strutturale dell'infrastruttura esistente mediante realizzazione di nuova struttura di ripartizione su cui troveranno alloggio n. 2 nuove paline porta antenna e gli apparati e i quadri elettrici della società Iliad Italia S.p.A.;*
 - *installazione di n. 3 antenne di altezza 150,9 cm. e n. 2 parabole di diametro 30 cm. , installazione di apparati tecnologici e quadri elettrici e di n. 9 RRH della società Iliad Italia S.p.A.;*
 - *riposizionamento di n. 2 antenne esistenti della società Vodafone Italia S.p.A. dall'attuale palina porta antenne a quella di futura installazione;*
 - *opere accessorie.*
- il procuratore speciale delegato alla presentazione della pratica, ai sensi dell'art. 44 comma 5 D.lgs 259/2003, ha trasmesso l'istanza all'ARPAC e all'ENAC, soggetti coinvolti nel procedimento.

Dato atto che:

- con nota inviata tramite piattaforma informatica con prot. n. 642146 del 15/07/2025, lo scrivente servizio ha trasmesso richiesta di integrazione, parzialmente riscontrata con la documentazione acquisita con prot. n. 657018 del 21/07/2025;
- con nota inviata tramite piattaforma informatica con prot. n. 674144 del 25/07/2025, lo scrivente servizio ha comunicato la presenza di motivi ostativi ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/90, riscontrata con la documentazione acquisita con prot. n. 680587 del 28/07/2025.

Rappresentato che:

- al fine di acquisire i pareri di competenza sull'istanza in oggetto, con nota prot. n. 692686 del 31/07/2025 dello scrivente, è stata convocata Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 241/90 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 44 comma 7 del D. Lgs. 01/08/2003 n. 259 e ss.mm.ii., da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona;
- per l'acquisizione dei pareri di competenza sono stati invitati alla Conferenza di Servizi i



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

seguenti Enti e servizi comunali:

- ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
 - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli;
 - ASL NA 1 Centro – Dipartimento di Prevenzione e distretto sanitario n. 28;
 - ENAC;
 - Aeronautica Militare - Comando Scuole - 3^a Regione Aerea;
 - Comune di Napoli: Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, Servizio Sportello Unico Edilizia, Servizio Attività Tecniche – Municipalità 8.
- durante la fase asincrona della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri:
- Servizio Attività Tecniche - Municipalità 8, giusta nota prot. n. 719939 del 11/08/2025;
 - ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, giusta nota prot. n. 52619 del 12/08/2025, acquisita al protocollo del Comune di Napoli in pari data con n. 722881;
 - Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, giusta nota prot. n. 806041 del 11/09/2025.

Considerato che:

- il Servizio Attività Tecniche - Municipalità 8 comunica che «[...] *il plesso scolastico più vicino al sito indicato, posto ad una distanza di ca. 150 m, è la scuola media Statale "Pertini" di via fratelli Cervi lotto W*»;
- l'ARPAC esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi del D. Lgs. n. 259/2003, sulla verifica di compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti a livello nazionale in relazione a quanto affermato dalla legge 36 del 2001 per i campi elettromagnetici, con prescrizioni;
- il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa comunica che «[...] *per quanto di competenza, l'intervento in oggetto, finalizzato all'installazione e all'adeguamento di infrastrutture per telefonia mobile che, in conformità al Dlgs. n.259/03, sono necessarie all'espletamento di un servizio d'interesse pubblico, è assimilabile ad un intervento di manutenzione straordinaria, ed è compatibile con la disciplina delle Norme di Attuazione al Prg menzionate, che consentono l'inserimento o l'adeguamento di impianti tecnologici, e con la disciplina dell'art. 14 che prevede l'installazione di impianti tecnici sulla copertura degli edifici, ove non diversamente specificato nella disciplina delle singole zone o sottozone ovvero in quella di cui alle parti II e III della presente normativa, non risultando invece applicabili i limiti dimensionali previsti nello stesso art. 14 comma 3, come riconosciuto da giurisprudenza consolidata*».

Dato atto che:

- entro il termine di conclusione della Conferenza di Servizi non è pervenuto alcun riscontro o altra segnalazione di esito negativo da parte delle amministrazioni e servizi dell'Ente attivate nel procedimento e, pertanto, si intendono favorevolmente acquisiti i pareri della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, dell'ASL NA 1 Centro, dell'ENAC,



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

dell'Aeronautica Militare - Comando Scuole - 3^a Regione Aerea e del Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Napoli.

Verificato, pertanto, che:

- sono rispettati i criteri localizzativi di cui all'art. 4 comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure per le installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici operanti fra le frequenze di 100kHz e 300 Ghz, approvato con delibera di Consiglio Comunale con delibera n. 104 del 18 giugno 2003, che prevede “(...) al fine di minimizzare l'esposizione alle onde elettromagnetiche della popolazione di minore età e dei soggetti maggiormente sensibili, (...) non possono essere installati ad una distanza inferiore ai 50 metri dal perimetro degli edifici ospitanti strutture sanitarie e scolastiche”;
- il proponente ha asseverato che «[...] *l'impianto in oggetto è stato già oggetto di iter valutativo di preventiva autorizzazione ENAC e che lo stesso è già dotato di Autorizzazione ENAC MWEB_2022_0243 ver.1 prot. ENAC-TSU-19/07/2022-0089147-P e che l'intervento Iliad in progetto e l'adeguamento di Vodafone Italia S.p.A. non prevede modifiche dell'ingombro geometrico verticale*»;
- le eventuali autorizzazioni o denunce previste per gli interventi di cui all'art. 94 bis DPR 380/2001, alla L.R. 9/1983 e al R.R. 4/2010 sono esclusi dal presente provvedimento ed andranno acquisite successivamente.

Evidenziato che:

- l'art. 14 - bis comma 4 della L. 241/1990 ss.mm.ii. prevede che “(...) *la mancata comunicazione [da parte dell'amministrazione attivata] della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito*”;
- l'art. 44 comma 10 D.lgs 259/2003 prevede che “*le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali*”.

Acquisiti i pareri e/o atti di assenso dei servizi ed Enti coinvolti che laddove non espressamente resi si intendono acquisiti favorevolmente, ai sensi dell'art. 14 bis L. 241/1990.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di conclusione positiva della conferenza di servizi indetta dallo scrivente con nota prot. n. 692686 del 31/07/2025.

Verificato che la società ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo ex D.P.R. n.642/72 (identificativo 01241267924306), dovuta per il rilascio del titolo autorizzativo.

Attestata:



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis co. 1 del D.lgs 267/2000 e degli art. 13 co 1 lett. b) e 17 co. 2 lett. a) del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni* approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti* adottato con Delibera di GC n. 254 del 24 aprile 2014 non sussistono in capo al Responsabile di Procedimento e in capo al dirigente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025/2027, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che:

- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio assolve unicamente ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa come definiti dal D. Lgs 33/2013 e non integra efficacia dello stesso, che viene assicurata mediante notifica all'interessato;
- i dati omessi nel presente provvedimento in attuazione dei principi di necessità, completezza e non eccedenza (art. 13 e art. 11 del D. Lgs 196/2013) sono integralmente riportati nel provvedimento finale di notifica, non oggetto di pubblicazione;
- il provvedimento integrale è depositato agli atti d'ufficio e potrà essere oggetto di accesso su richiesta dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Visti:

- L. 36/2001 ss.mm.ii.;
- D.lgs 259/2003ss-mm.ii.;
- L. 241/1990 ss.mm.ii.;
- D.lgs 267/2000 ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio n. 103 del 18 giugno 2003 (annullato in parte dal TAR Campania - rif. Sentenza 1708/05 - e dal Consiglio di Stato - rif. sent. 3452/06 e 3735/06 - ma cogente per le parti non annullate);

salvi e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi

ADOPTA

la **conclusione positiva** della Conferenza di Servizi, indetta con nota prot. n. 692686 del 31/07/2025 approvando le premesse, dichiarandole parte integrante del presente provvedimento.

DISPONE



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

1. **Autorizzare**, ai sensi dell'art. 44 D.lgs 259/2003, le società Iliad Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Inwit S.p.A all'installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile della società Iliad Italia S.p.A. alla modifica di una stazione radio base per rete di telefonia mobile della società Vodafone Italia S.p.A. su struttura esistente da adeguare di proprietà della società Inwit S.p.A, su un immobile ubicato in via Fratelli Cervi snc, in area censita al NCT foglio 1 particella 125 – NCEU Sez. SEC foglio 1 particella 125, interventi consistenti principalmente in:

- *adeguamento strutturale dell'infrastruttura esistente mediante realizzazione di nuova struttura di ripartizione su cui troveranno alloggio n. 2 nuove paline porta antenna e gli apparati e i quadri elettrici della società Iliad Italia S.p.A.;*
- *installazione di n. 3 antenne di altezza 150,9 cm. e n. 2 parabole di diametro 30 cm. , installazione di apparati tecnologici e quadri elettrici e di n. 9 RRH della società Iliad Italia S.p.A.;*
- *riposizionamento di n. 2 antenne esistenti della società Vodafone Italia S.p.A. dall'attuale palina porta antenne a quella di futura installazione;*
- *opere accessorie.*

2. **Precisare** che la presente autorizzazione è subordinata e condizionata al rispetto delle seguenti **prescrizioni dell'ARPAC**:

- *“il gestore deve inviare formale comunicazione a questo Dipartimento della piena conformità delle opere realizzate al progetto presentato e della data di attivazione dell'impianto entro e non oltre trenta giorni dall'attivazione dello stesso;*
- *ai sensi del comma 11 Art. 44 del Codice di Telecomunicazioni Elettroniche vigente (D. Lgs. n. 259 del 01/08/2003 ss. mm. ed ii), le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. (Gli operatori che gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano l'attivazione dell'impianto all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, entro quindici giorni dalla attivazione stessa);*
- *il gestore deve eseguire le misure di verifica post attivazione e inviarle a questo Dipartimento e al Comune corredate del certificato di taratura dello strumento utilizzato, in corso di validità e completo di tutte le sue pagine;*
- *qualora non sia stata realizzata la configurazione radioelettrica prevista dal progetto presentato, il gestore deve precisare la configurazione attivata, trasmettendo i dati relativi alla configurazione effettivamente realizzata in formato elettronico importabile nel software Vicrem in dotazione alla scrivente Agenzia; in questa circostanza, nel caso in cui il gestore decida di realizzare la configurazione elettronica oggetto dell'istanza nei mesi successivi e comunque entro un anno dal rilascio del provvedimento di autorizzazione o della formulazione del silenzio assenso il gestore deve comunicare l'attivazione di ogni ulteriore aliquota dell'impianto, completa dei relativi dati radioelettrici e trasmettere le misure del fondo elettromagnetico eseguite prima e dopo l'attivazione;*



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

e delle prescrizioni del servizio precedente Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio:

- **almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori** il gestore deve presentare allo scrivente servizio:
 - comunicazione di inizio lavori;
 - copia degli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche, ai sensi dell'art. 94 bis DPR 380/2001, L.R. 9/1983 e R.R. 4/2010 e ss.mm.ii..
 - alla conclusione dei lavori il gestore deve presentare allo scrivente servizio:
 - certificato di collaudo e regolare esecuzione.
 - le opere dovranno essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 44 comma 11 D.lgs 259/2003 e ss.mm.ii. salvo proroga espressa.
 - il gestore deve comunicare la data di attivazione dell'impianto e trasmettere le misurazioni di campo elettromagnetico a sito attivo entro 10 giorni dall'attivazione.
3. **Stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle sopracitate prescrizioni** e nel mancato rispetto delle stesse lo scrivente servizio adoterà provvedimenti sanzionatori.
 4. **Trasmettere** il presente provvedimento alle amministrazioni interessate ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre gli effetti.
 5. **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Napoli.
 6. **Rendere noto che**, avverso la presente determinazione, l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente oppure al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di cui sopra.

Sottoscritta digitalmente da

La dirigente
arch. Giuliana Vespere

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente nota è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.

I PARERI CITATI E NON ALLEGATI SONO DEPOSITATI AGLI ATTI DEL SERVIZIO E TRASMESSI AL PROPONENTE E AGLI ENTI E SERVIZI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO NON CONTIENE DATI PERSONALI.